



Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio

DIRETTIVA ANTINCENDIO

Prevenzione antincendio - Sicurezza nelle aziende e nei cantieri

© Copyright 2003 Berne by VKF / AEAI / AICAA

Note:

Nella direttiva antincendio le disposizioni della norma di protezione antincendio sono evidenziate in grigio.

Per l'ultimo aggiornamento della presente direttiva antincendio si prega di consultare il sito <http://www.praever.ch/it/bs/vs>

Il documento può essere richiesto presso:
Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio
Bundesgasse 20
Casella postale
CH - 3001 Berna
Tel 031 320 22 22
Fax 031 320 22 99
E-mail mail@vkf.ch
Internet www.vkf.ch

Indice

1	Campo di applicazione	4
2	Principi	4
3	Prevenzione antincendio generale	4
3.1	Generalità (vedi appendice)	4
3.2	Fuoco aperto (vedi appendice)	4
3.3	Impianti elettrici	5
3.3.1	Installazioni elettriche	5
3.3.2	Utenze energetiche	5
3.4	Sostanze pericolose	6
3.5	Oggetti a rischio di incendio	6
3.6	Divieto di fumare	6
3.7	Deposito e smaltimento dei rifiuti	6
4	Prevenzione antincendio per casi specifici	7
4.1	Generalità	7
4.2	Negozi e grandi magazzini	7
4.3	Locali a grande concentrazione di persone e palcoscenici (vedi appendice)	7
4.4	Autosili e autorimesse per veicoli a motore (vedi appendice)	7
4.5	Aziende agricole (vedi appendice)	8
5	Intervento antincendio	8
5.1	Accessibilità per i pompieri	8
5.2	Pompieri aziendali	8
5.3	Allarme (vedi appendice)	8
6	Incaricati della sicurezza	8
7	Decorazioni	9
7.1	Generalità	9
7.2	Materiali (vedi appendice)	9
8	Protezione antincendio nei cantieri	9
8.1	Generalità (vedi appendice)	9
8.2	Misure di prevenzione antincendio	10
8.3	Materiali combustibili	10
8.4	Vie di fuga e di soccorso	10
8.5	Lavori a rischio di incendio	10
8.6	Impianti termotecnici	10
8.7	Allarme e intervento antincendio	10
9	Ulteriori disposizioni	11
10	Entrata in vigore	11
	Appendice	13

1 Campo di applicazione

La presente direttiva antincendio fissa i requisiti relativi alla prevenzione antincendio generale e specifica (secondo l'utilizzo di costruzioni e impianti), all'intervento antincendio specifico (secondo gli impianti) e alla sicurezza in edifici e cantieri, nonché alle decorazioni in locali con ingresso al pubblico.

2 Principi

1 È necessario usare la massima cautela a contatto con il fuoco, le fiamme libere, il calore, l'elettricità e altre forme di energia, con le sostanze a rischio di incendio o di esplosione e quando si utilizzano aggregati, apparecchi o simili in modo da evitare incendi o esplosioni.

2 Proprietari, gestori e utenti di costruzioni e impianti devono garantire la sicurezza di persone, animali e oggetti. In particolare, essi devono tenere sempre libere le vie di fuga e di soccorso, controllare l'efficienza degli impianti di rivelazione d'incendio e degli impianti per gli interventi antincendio, istruire il personale e dare disposizioni per l'allarme ai pompieri e di comportamento in caso di incendio.

3 Proprietari, gestori e utenti di costruzioni e impianti sono responsabili delle strutture per quanto riguarda la protezione antincendio edile, tecnica e difensiva, nonché per gli impianti tecnici interni. Costruzioni e impianti devono essere mantenuti in buono stato, come previsto dalla normativa, e sempre pronti all'uso.

4 Le persone con compiti di sorveglianza su terzi devono fare il necessario affinché questi vengano istruiti e applichino le misure precauzionali necessarie.

5 Chi scopre un incendio o un principio di incendio deve dare immediatamente l'allarme ai pompieri e alle persone a rischio.

3 Prevenzione antincendio generale

3.1 Generalità [\(vedi appendice\)](#)

La prevenzione antincendio deve essere garantita in particolare mediante misure organizzative quali:

- a agibilità delle vie di fuga;
- b ordine ineccepibile e conforme ai requisiti antincendio;
- c esecuzione di controlli aziendali periodici;
- d eliminazione dei difetti.

3.2 Fuoco aperto [\(vedi appendice\)](#)

1 I fuochi all'aperto sono permessi solo se si può escludere qualsiasi pericolo per persone, costruzioni e impianti e se in prossimità del fuoco non si trovano sostanze facilmente infiammabili (pericolo di incendio di bosco ecc.). Ogni fuoco deve essere debitamente sorvegliato fino alla sua completa estinzione.

2 Attizzare il fuoco con liquidi infiammabili è permesso solo se è escluso qualsiasi pericolo di incendio e di esplosione. Non si deve versare sul fuoco e su materie incandescenti nessun liquido infiammabile.

3 Il fuoco aperto non è permesso nei luoghi dove sono depositate, lavorate o travasate sostanze infiammabili o esplosive, o dove miscele infiammabili composte da gas, vapori o polveri possono formarsi a contatto con l'aria.

4 I lavori di saldatura, brasatura e altri lavori che richiedono il fuoco aperto, i lavori di molatura e di taglio che generano scintille, l'incenerimento dei rifiuti, il maneggio di solventi infiammabili o il riscaldamento del bitume sono da effettuarsi con la dovuta cautela (vedi cifra 9 "Ulteriori disposizioni").

5 Le candele devono essere fissate in modo sicuro e stabile su supporti in materiale incombustibile, in modo da impedire la loro caduta. La distanza tra la candela ed eventuali materiali infiammabili deve essere tale da evitare che questi si infiammino.

6 I materiali pirotecnici, le munizioni o gli esplosivi non devono esporre ad alcun rischio né le persone, né gli oggetti.

3.3 Impianti elettrici

1 Gli impianti elettrici devono essere concepiti e realizzati in modo da garantire un esercizio conforme alla normativa ed esente da pericolo e così da limitare i danni in caso di guasto o difetto.

2 Devono essere conformi allo stato attuale riconosciuto della tecnica e corrispondere, in tutte le loro componenti, ai criteri richiesti di resistenza termica, chimica e meccanica.

3.3.1 Installazioni elettriche

1 L'installazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle installazioni elettriche devono essere eseguite in modo che i fenomeni termici, di combustione e di corto circuito che si possono produrre non infiammino l'ambiente circostante.

2 Non è permesso utilizzare o lasciare sotto tensione installazioni elettriche difettose.

3 I mezzi ausiliari meccanici impiegati per il fissaggio delle linee elettriche non devono danneggiarle.

4 I ferri da stiro, i saldati e gli apparecchi simili, sotto tensione, devono essere collocati su supporti incombustibili adeguati. L'uso dei bollitori a immersione è permesso solo in recipienti incombustibili, resistenti alle alte temperature.

5 I dispositivi di sovracorrente, come interruttori di sicurezza e interruttori automatici, interruttori per correnti di guasto, salvamotore e limitatori di temperatura e simili non devono essere bypassati. I dispositivi di sovracorrente difettosi devono essere sostituiti con materiale collaudato.

6 I lavori di disgelo alle condotte idriche devono essere affidati esclusivamente a personale qualificato e devono essere eseguiti osservando i provvedimenti di sicurezza necessari.

3.3.2 UtENZE energetiche

1 L'installazione e il funzionamento delle utenze energetiche devono effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal fabbricante. In particolare, occorre assicurarsi che apparecchi, motori, lampade, installazioni elettroniche, dispositivi di riscaldamento elettrici, impianti di riscaldamento ecc. non possano surriscaldarsi o incendiare parti dell'edificio o altri oggetti.

2 Le utenze energetiche non devono essere utilizzate per altri scopi oltre a quelli previsti.

3 È permesso utilizzare utenze energetiche in locali o aree esposti a pericolo di incendio e di esplosione solo se sono idonee per ambienti di questo tipo e se sono state testate per tale uso.

4 Le utenze energetiche senza dispositivi di sicurezza contro le esplosioni, quali frigoriferi, lavatrici, apparecchi di essiccazione, compressori o apparecchi simili, che in corso di funzionamento possono generare scintille, non devono essere collocati in locali o zone in cui si può creare un'atmosfera esplosiva.

3.4 Sostanze pericolose

1 Non si devono maneggiare sostanze a rischio di incendio o di esplosione nelle vicinanze di fuoco aperto, impianti termotecnici, apparecchi di riscaldamento elettrici, dispositivi che generano scintille ecc.

2 Oli, grassi e sostanze simili non devono essere riscaldati senza sorveglianza. Per riscaldare paraffina, cera e sostanze simili facilmente infiammabili, si devono utilizzare procedimenti esenti da rischio (ad es. bagnomaria).

3.5 Oggetti a rischio di incendio

Le costruzioni o i materiali impiegati per gli oggetti non devono comportare pericolo di incendio o di esplosione.

3.6 Divieto di fumare

1 È vietato fumare nei luoghi dove sono stoccate, vendute o manipolate sostanze infiammabili o esplosive, o quando, per altri motivi, esiste un pericolo di incendio o di esplosione accresciuto (pericolo di incendio di bosco ecc.).

2 Nei luoghi dove non è ammesso fumare, proprietari, gestori e utenti di costruzioni e impianti devono applicare una segnaletica ben visibile che ne indichi il divieto.

3 In costruzioni e impianti adibiti ad uso pubblico, nonché negli esercizi artigianali e industriali, è obbligatorio disporre contenitori adeguati per raccogliere i mozziconi delle sigarette e simili, ubicati nei luoghi in cui è permesso fumare e alle entrate delle zone in cui è vietato fumare.

3.7 Deposito e smaltimento dei rifiuti

1 I liquidi combustibili, nonché i recipienti contenenti gas combustibili o altri materiali infiammabili, devono essere posti a una distanza tale da fuochi aperti, impianti di combustione, fornelli, impianti elettrici e simili in modo da evitare qualsiasi pericolo di incendio o di esplosione.

2 Gli accendini, i fiammiferi, gli articoli pirotecnici ecc. devono essere fuori dalla portata dei bambini e delle persone che non sono in grado di agire responsabilmente.

3 I materiali combustibili, come legna, tessuti o simili, non devono essere posti su utenze energetiche quali apparecchi di essiccazione, installazioni termiche, di riscaldamento e di cottura, lampade ecc.

4 Mozziconi delle sigarette e simili, residui di combustione, materiale detergente usato ecc. devono essere conservati in contenitori chiusi e incombustibili, posati su un piano in materiale incombustibile.

5 I rifiuti combustibili (segatura, trucioli di legno, resti di carta, stoffa o plastica, stampati, materiale di imballaggio usato, trucioli metallici sporchi di olio, depositi di polvere ecc.) devono essere conformemente rimossi dai locali di lavoro e stoccati in locali separati, resistenti al fuoco, in sili o in altri luoghi idonei, esterni agli edifici e agli impianti.

6 Non è permesso depositare sostanze facilmente infiammabili quali liquidi, gas e carta nelle immediate vicinanze di impianti di comando, sicurezza, distribuzione, di contatori e di altre installazioni simili.

7 I materiali facilmente infiammabili devono essere depositati all'aperto a una distanza tale dalle costruzioni e dagli impianti da non costituire per questi un pericolo in caso di incendio. È permesso allestire depositi di materiali combustibili di grandi dimensioni solo a una distanza adeguata da costruzioni e impianti; devono essere suddivisi in compartimenti tagliafuoco e l'accesso deve essere vietato alle persone non autorizzate.

4 Prevenzione antincendio per casi specifici

4.1 Generalità

1 Proprietari, gestori e utenti di costruzioni o impianti devono adottare sia a livello di organizzazione, sia a livello di personale, le misure atte a garantire la protezione antincendio.

2 Se pericoli di incendio, concentrazione di persone, tipo o dimensioni di costruzioni e impianti o aziende lo richiedono, su richiesta delle autorità di protezione antincendio è obbligatorio elaborare piani di protezione antincendio e di intervento per i pompieri. I piani forniscono informazioni sulle destinazioni d'uso esistenti, su particolari pericoli di incendio, sulle vie di fuga e di soccorso, sugli accessi per i pompieri, sulla resistenza al fuoco delle strutture portanti e dei compartimenti tagliafuoco, nonché sui dispositivi tecnici antincendio di dotazione, come gli impianti di rivelazione d'incendio o gli impianti sprinkler, gli impianti di evacuazione di fumo e calore, gli impianti di evacuazione.

3 Il personale aziendale deve essere informato e istruito riguardo ai pericoli di incendio, ai dispositivi antincendio installati e al comportamento da tenere in caso di incendio.

4 In casi particolari, ad es. in costruzioni e impianti con locali a grande concentrazione di persone o negli edifici alti, le autorità di protezione antincendio possono ordinare esercitazioni di evacuazione in modo da garantire un coordinamento efficace delle misure tecniche antincendio (vedi cifra 9 "Ulteriori disposizioni").

4.2 Negozi e grandi magazzini

1 Nei locali di vendita è vietato fumare e utilizzare fiamme libere. La segnaletica per il divieto di fumare e i contenitori per i mozziconi delle sigarette devono essere disposti in prossimità delle entrate, in modo ben visibile e in numero sufficiente.

2 Le utenze energetiche, quali dispositivi di riscaldamento, lampade o altri oggetti simili in vetrine, bancarelle o in stand di vendita di prodotti, devono essere utilizzati e collocati in modo che nessun materiale combustibile possa infiammarsi per surriscaldamento, irraggiamento o accumulo di calore.

3 Nei locali di vendita le quantità di materiali e merci infiammabili devono essere limitate alle esigenze di presentazione dell'assortimento e al fabbisogno giornaliero.

4.3 Locali a grande concentrazione di persone e palcoscenici [\(vedi appendice\)](#)

1 In locali a grande concentrazione di persone il fuoco aperto non è ammesso. Sui palcoscenici l'impiego del fuoco aperto è soggetto a restrizioni.

2 Se il genere di manifestazione e il numero delle persone lo richiedono, deve essere emanato il divieto di fumare.

3 Per i palcoscenici di grandi dimensioni si deve organizzare un servizio di sorveglianza antincendio, che deve essere presente a ogni spettacolo. I compiti di controllo che il servizio di sorveglianza deve svolgere prima, durante e dopo lo spettacolo devono essere stabiliti in un regolamento di servizio.

4.4 Autosili e autorimesse per veicoli a motore [\(vedi appendice\)](#)

1 Le autorimesse per veicoli a motore con una superficie superiore a 150 m² non possono essere destinate ad altri usi.

2 Nelle autorimesse non aperte al pubblico, presso il posto macchina possono essere depositati anche pneumatici o altri accessori dei veicoli, nonché attrezzature sportive.

4.5 Aziende agricole [\(vedi appendice\)](#)

- 1 In caso di stoccaggio di fieno, dopo il raccolto occorre eseguire un regolare controllo della temperatura per almeno sei settimane mediante un'apposita sonda. Se la temperatura raggiunge i 55°C occorre adottare ulteriori misure (aspirazione dei gas di fermentazione, formazione di fori di aerazione e passaggi). Se la temperatura supera i 70°C occorre dare immediatamente l'allarme ai pompieri a causa del pericolo di autocombustione.
- 2 La paglia deve essere tritata solo all'aperto e a una distanza sufficiente dalle costruzioni e dagli impianti.
- 3 Dopo la lavorazione, il foraggio e lo strame tritati devono restare temporaneamente depositati all'aperto per almeno 24 ore.

5 Intervento antincendio

5.1 Accessibilità per i pompieri

- 1 Le costruzioni e gli impianti devono essere sempre accessibili per un tempestivo e adeguato intervento dei pompieri (vedi cifra 9 "Ulteriori disposizioni").
- 2 Edifici contigui, parti aggettanti ed elementi costruttivi di collegamento non devono ostacolare l'intervento dei pompieri. Le vie di accesso per i veicoli dei pompieri e i punti in cui collocarli devono essere definiti, segnalati e mantenuti sempre agibili.

5.2 Pompieri aziendali

- 1 Negli esercizi a elevato rischio di incendio, nei quali le persone sono soggette a rischio accresciuto, o dove l'intervento dei pompieri è ostacolato, su richiesta delle autorità di protezione antincendio si dovrà organizzare un corpo di pompieri aziendali.
- 2 Per i pompieri aziendali devono essere allestiti piani di intervento in collaborazione con i pompieri civili.
- 3 I piani di intervento devono essere adattati in caso di cambiamenti aziendali rilevanti e devono essere verificati periodicamente mediante esercitazioni appropriate.

5.3 Allarme [\(vedi appendice\)](#)

- 1 Per mezzo di provvedimenti adeguati, quali piani di allarme e di intervento, è necessario garantire che il corpo pompieri competente venga allarmato e intervenga tempestivamente.
- 2 Proprietari e gestori di impianti tecnici di protezione antincendio devono allestire un piano di organizzazione dell'allarme adeguato alla situazione aziendale, che stabilisca il comportamento da tenere in caso di allarme e l'ordine con cui eseguire i provvedimenti in caso di incendio.

6 Incaricati della sicurezza

- 1 Se pericoli di incendio, concentrazione di persone, tipo o dimensioni di costruzioni, impianti o aziende lo richiedono, è necessario designare e istruire alcuni incaricati della sicurezza, scelti fra i rappresentanti della gestione aziendale.
- 2 Nel quadro delle norme vigenti gli incaricati della sicurezza provvedono alla sicurezza antincendio in base al capitolato d'onere. Essi sono responsabili in particolare del rispetto e della sorveglianza della protezione antincendio edile, tecnica e aziendale.

3 Sono inoltre responsabili dell'attuazione delle misure antincendio di tipo organizzativo, quali:

- a. sicurezza antincendio nell'esercizio;
- b. funzionalità operativa di tutti i dispositivi antincendio;
- c. controllo dei lavori di riparazione;
- d. elaborazione della pianificazione antincendio e gestione dell'organizzazione dell'allarme.

7 Decorazioni

7.1 Generalità

1 Le decorazioni non devono aumentare la pericolosità di incendio. In caso di incendio le persone non devono essere esposte a rischi e le vie di fuga devono essere garantite.

2 Le decorazioni devono essere applicate in modo tale da

- a. non mettere in pericolo la sicurezza delle persone;
- b. non limitare la visibilità delle segnalazioni delle vie di fuga e delle uscite (segnali di soccorso);
- c. non coprire l'illuminazione di sicurezza, né ridurre la funzionalità della stessa;
- d. non coprire od ostruire le vie di fuga e le uscite;
- e. non coprire i dispositivi di rivelazione d'incendio e di spegnimento (ad es. rivelatori di incendio manuali, rivelatori di incendio, estintori mobili, posti di spegnimento, sprinkler) e non pregiudicare la funzionalità e l'accessibilità dei dispositivi;
- f. non poter prendere fuoco a causa di irraggiamenti di calore provenienti da lampade, apparecchiature di riscaldamento, motori e altri apparecchi simili. Inoltre questi non devono produrre pericolosi accumuli termici causati dalle decorazioni applicate.

3 Nelle vie di fuga non è permesso applicare decorazioni combustibili.

4 Palloncini per bambini e pubblicitari possono essere gonfiati solo con gas incombustibile o miscela gassosa.

7.2 Materiali [\(vedi appendice\)](#)

1 Le decorazioni applicate nei locali adibiti ad uso pubblico devono essere in materiale difficilmente combustibile (indice di combustibilità 5.1). Nei locali dotati di un impianto sprinkler è sufficiente un indice di combustibilità indice di combustibilità 4.1.

2 In caso di incendio i materiali non devono produrre gocciolamenti incandescenti, né sviluppare gas tossici.

8 Protezione antincendio nei cantieri

8.1 Generalità [\(vedi appendice\)](#)

1 Durante la realizzazione di costruzioni e impianti, tutti gli addetti devono adottare le misure opportune, al fine di limitare il rischio di incendio e di esplosione, accresciuto durante i processi di lavoro.

2 Qualora pericoli di incendio specifici o le dimensioni del cantiere lo richiedano, si deve nominare un incaricato della sicurezza.

3 Per le costruzioni e gli impianti a rischio accresciuto per le persone (ad es. attività di alloggio) o nei locali a grande concentrazione di persone (ad es. negozi e grandi magazzini, luoghi di riunione) e negli edifici alti, il materiale delle reti e dei teloni utilizzati per i ponteggi e per gli striscioni ad uso pubblicitario deve avere un indice di combustibilità minimo 5.1.

8.2 Misure di prevenzione antincendio

1 La prevenzione antincendio deve essere garantita in particolare con ordine, istruzioni, sorveglianza e controlli periodici conformi alle disposizioni antincendio.

2 I cantieri devono essere adeguatamente protetti per impedire l'accesso alle persone non autorizzate.

3 Per lo stoccaggio e la manipolazione di sostanze a rischio di incendio o di esplosione si devono adottare misure di protezione che impediscono incendi ed esplosioni.

8.3 Materiali combustibili

I materiali combustibili (ad es. legno, carta, plastica, materiale di imballaggio) e gli intonaci devono essere periodicamente rimossi, oppure tenuti a una distanza sufficiente dal cantiere.

8.4 Vie di fuga e di soccorso

È obbligatorio disporre vie di fuga e di soccorso sufficienti, sempre agibili e, laddove necessario, dotate di segnaletica.

8.5 Lavori a rischio di incendio

Prima e dopo lo svolgimento di lavori a rischio di incendio, secondo la cifra 3.2 del paragrafo 4 della presente direttiva antincendio, è obbligatorio eseguire i controlli richiesti.

8.6 Impianti termotecnici

1 Gli apparecchi di riscaldamento mobili quali aerotermini, essiccatori edili, apparecchi per il riscaldamento del bitume, depuratori a getto di vapore e apparecchi simili, in caso di installazione nelle costruzioni e negli impianti o nei pressi degli stessi, dovranno essere posati a una distanza da qualsiasi materiale combustibile tale da evitare pericoli di incendio. Si dovranno osservare le stesse distanze di sicurezza che valgono per gli impianti fissi di combustione di tipo analogo.

2 Deve essere garantita una sufficiente alimentazione di aria per la combustione. Se non è possibile evacuare i gas combusti direttamente all'esterno, gli apparecchi di riscaldamento mobili dovranno essere utilizzati solo in capannoni aperti con costruzione di tipo incombustibile, in costruzioni grezze o in locali ben aerati.

3 Si devono rispettare inoltre le disposizioni della direttiva antincendio "Impianti termotecnici".

8.7 Allarme e intervento antincendio

1 In ogni fase del processo di costruzione devono essere garantiti una segnalazione e operazioni antincendio tempestive, l'immediato allarme delle squadre di spegnimento e il soccorso alle persone. Il numero telefonico dei pompieri deve essere affisso in modo ben visibile.

2 Per le operazioni di primo intervento da compiere in caso di incendio, devono essere disposti dispositivi e mezzi di spegnimento adeguati, conformi allo stato dei lavori e ai pericoli di incendio relativi alla costruzione e ai lavori eseguiti.

3 Il cantiere, così come le costruzioni e gli impianti contigui, deve essere sempre accessibile per un tempestivo intervento dei pompieri. Le installazioni edili e i depositi di materiali non devono né ostacolare l'intervento dei pompieri, né mettere in pericolo la zona circostante.

9 Ulteriori disposizioni

Le ordinanze e le pubblicazioni da osservare a complemento della presente direttiva antincendio sono riportate nell'elenco, periodicamente aggiornato, della Commissione Tecnica dell'AICAA (AICAA, Casella postale, 3001 Berna oppure <http://paconline.vkf.ch>).

10 Entrata in vigore

La presente direttiva antincendio viene dichiarata vincolante con delibera dell'autorità competente del Concordato intercantonale concernente l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio (CIOTC) del 10 giugno 2004, con entrata in vigore il 1° gennaio 2005. L'obbligatorietà è valida per tutti i cantoni, ma decade se l'autorità intercantonale ha autorizzato per singoli casi un'eccezione sulla base dell'articolo 6 del CIOTC.

Appendice

Quanto esposto nella presente appendice sono precisazioni su alcune disposizioni delle direttive; esse non hanno un valore autonomo o un valore normativo supplementare.

Cifra 3.1 Generalità

Si considera ordine ineccepibile e conforme alla normativa antincendio ad esempio una manipolazione appropriata del fuoco e di simili fonti di pericolo, la conservazione e l'eliminazione sicura di materiali combustibili, la manipolazione tecnicamente adeguata di sostanze a rischio di incendio o di esplosione, impianti tecnici interni gestiti secondo le disposizioni e la garanzia che i dispositivi per l'intervento antincendio e gli impianti tecnici antincendio siano sempre pronti all'uso.

Cifra 3.2 Fuoco aperto

Il pericolo per le persone, le costruzioni e gli impianti dovuti a fuochi aperti (ad es. i fuochi del 1° agosto) è determinato in particolare dalle dimensioni e dalla distanza di sicurezza del fuoco, nonché dalla topografia dei dintorni e dalle condizioni meteorologiche (ad es. direzione dei venti, secchezza).

Cifra 4.3 Locali a grande concentrazione di persone e palcoscenici

È permesso impiegare fuochi aperti sui palcoscenici solo se è indispensabile per motivi scenografici e se sono adottate speciali misure antincendio (ad es. servizi di sorveglianza equipaggiati con mezzi di spegnimento adeguati).

Utilizzo di fuochi d'artificio per interni sui palcoscenici:

Vedi la direttiva antincendio "Sostanze pericolose" e la nota esplicativa "Palcoscenici".

Cifra 4.4 Autosili e autorimesse per veicoli a motore

Nelle autorimesse private, presso ogni posto macchina è permesso tenere il materiale di prima necessità per il funzionamento e la cura del veicolo, che deve essere conservato in un cassone con capacità massima di 0,5 m³, oppure in un cassone incombustibile con capacità massima di 1 m³. È inoltre permesso depositare un cambio di pneumatici, nonché oggetti ingombranti e di trasporto frequente quali sci, bastoni da sci, slitte, tavole da surf, scale e oggetti simili.

Cifra 4.5 Aziende agricole

Con l'autorizzazione delle autorità di protezione antincendio non è necessario stoccare il foraggio e lo strame tritato all'aperto, a condizione che siano adottate speciali misure antincendio quali:

- sili isolati a una distanza sufficiente dagli edifici vicini;
- utilizzo di speciali trituratori con detector incorporato per metalli;
- installazione di detector per scintille e impianti di spegnimento nelle condotte di trasporto.

Cifra 5.3 Allarme

L'organizzazione dell'allarme deve assicurare in particolare i seguenti provvedimenti:

- segnalazione dell'allarme al corpo pompieri competente;
- avvertimento delle persone in pericolo e loro evacuazione (praticabilità delle vie di fuga e delle uscite di sicurezza);
- apertura delle vie di accesso per i pompieri;
- chiusura delle porte per evitare una rapida propagazione dell'incendio;
- operazioni antincendio.

Cifra 7.2 Materiali

Sono ammesse decorazioni in legno massiccio (ad es. assi) laddove venga richiesto materiale difficilmente combustibile con indice di combustibilità 5.1.

Cifra 8.1 Generalità

Per quanto riguarda i requisiti antincendio di reti e teloni per ponteggi o tessuti combustibili ad uso pubblicitario, si rimanda alle disposizioni della nota esplicativa AICAA "Applicazione di elementi o rivestimenti tessili incombustibili sugli edifici".